



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
ESECUZIONI MOBILIARI

N. 2975 /12 R.E.

Cron. 1679

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sciogliendo la riserva assunta in udienza;

osservato preliminarmente che è dovere del giudice dell'esecuzione verificare l'idoneità del titolo e la quantificazione del credito operata dal creditore nell'atto di precetto (ex plurimis Cass. 12270/02, Cass. 5510/03, Cass. 449/03);

rilevato che il creditore procedente ha azionato un credito di € 5.580,64 per assegni di mantenimento scaduti e non pagati relativi al periodo da febbraio 2009 al marzo 2011 compreso, maggiorato dell'importo di € 766,26 relativo al 50% delle spese straordinarie anticipate dalla creditrice procedente nello stesso periodo, dell'ulteriore importo di € 683,41 a titolo spese straordinarie maturate successivamente e dedotto l'importo di € 920,00 versato in eccesso dal debitore per il periodo giugno 2011 – gennaio 2012;

che il debitore esecutato ha eccepito l'avvenuto pagamento, relativamente al periodo febbraio 2009 - marzo 2011 dell'importo totale di € 10.047,00 sul dovuto di € 14.690,00 (pari all'importo dovuto mensilmente per il mantenimento di € 565,00 x 26), ha contestato la debenza degli importi richiesti a titolo contributo spese straordinarie, in quanto non documentati, ha eccepito l'avvenuta compensazione dell'importo riconosciuto come dovuto, di € 4.643,00 (pari alla differenza dell'importo dovuto per mantenimento, pari ad € 14.690,00 con l'importo pagato di € 10.047,00) con la somma di € 920,00, corrisposto in eccedenza dal giugno 2011 sino al gennaio 2012, ed ha conseguentemente chiesto la rideterminazione dell'importo azionato dal creditore procedente in € 3.723,00;

considerato che il debitore esecutato ha prodotto le ricevute dei bonifici bancari effettuati a favore dell'odierna procedente nel periodo febbraio 2009 – marzo 2011 da cui risulta l'avvenuto pagamento della somma complessiva di € 10.047,00 sul dovuto di € 14.690,00 relativamente al periodo di riferimento e che il creditore procedente ha riconosciuto l'avvenuto versamento di € 920,00 in eccedenza sul dovuto per il periodo dal giugno 2011 sino al gennaio 2012 (cfr pag. 2 atto di precetto azionato), con un debito residuo pari dunque ad € 3.723,00;

considerato inoltre che il verbale "omologato" di separazione consensuale tra i coniugi non costituisce titolo esecutivo nella parte in cui pone il pagamento delle spese straordinarie a carico di uno dei coniugi, trattandosi di credito carente dei requisiti della certezza e liquidità (cfr Cass. 1756 del 26.01.2008), sicché l'odierno procedente è carente di titolo esecutivo in ordine alla complessiva somma di € 1.449,67 richiesta a titolo di contribuzione alle spese straordinarie;

ritenuto pertanto che la somma portata dall'atto di precetto deve essere rideterminata in € 3.723,00 in conto capitale ed in € 125,84 per compenso legale del precetto, oltre interessi e/o accessori successivi;

che le spese dell'esecuzione devono essere liquidate in complessivi € 418,96 (anticipazioni, iva e cpa già comprese), oltre le spese di registrazione del presente provvedimento;

vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato S. [redacted], dalla quale risulta che il presente pignoramento è successivo ad un ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c. di importo mensile pari ad oggi ad € 565,00 mensili;

ritenuto che l'ordine di pagamento ex art. 156 c.c. integra una ipotesi di cessione del credito anteriore al pignoramento, con la conseguenza che, in caso di concorso con un successivo pignoramento, lo stesso può giungere sino al limite della metà dello stipendio;

che pertanto nel caso di specie può essere assegnato l'importo mensile di € 85,00 in quanto deve essere rispettato l'ulteriore limite della metà dello stipendio, pari ad € 1.300,00:2= 650,00; visto l'art.553 c.p.c.;

assegna

in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente ~~CAPI- [redacted]~~, la somma di € 85,00, inferiore ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto e ciò fino alla concorrenza del complessivo importo di € 4.267,80, oltre le eventuali spese di registrazione e notifica successive, nonché gli interessi legali, a scalare, sulla sorta capitale di € 3.723,00 successivi al precetto e fino al saldo, a totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito vantato.

ordina

al terzo pignorato di iniziare a corrispondere la somma indicata all'assegnatario, dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato.

Autorizza il ritiro dei titoli.

Si comunichi.

Como, 29.06.2013

IL CANCELLIERE
Dott. AUGUSTO ABATEMATTEI

Depositato nella cancelleria
del Tribunale

Il Giudice onorario
dott. Elena Monaco

Oggi: - 3 LUG 2013

E. Monaco

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dott. AUGUSTO ABATEMATTEI